

26) CIRCOLARE MISE 25 MARZO 2020: I CERTIFICATI DI FORZA MAGGIORE E LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO DI CONFINDUSTRIA

Con circolare del 25 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito la possibilità per le camere di commercio di rilasciare, su richiesta delle imprese, i c.d. "certificati di forza maggiore" il cui schema è però ancora da predisporre.

La misura, richiesta a gran voce dai rappresentanti del settore dell'export, è diretta ad evitare che le aziende italiane legate da contratti di fornitura internazionale o di distribuzione, con obbligazioni di consegna in scadenza nelle prossime settimane o mesi, possano essere sottoposte ad azioni legali delle controparti a seguito della mancata consegna o di ritardo nella stessa.

I certificati di forza maggiore sono apparsi sulla scena economica internazionale all'indomani del *lockdown* cinese quando il *China Council for the Promotion of International Trade* ha autorizzato le camere di commercio del paese asiatico ad emanare un documento che consentisse alle aziende cinesi di essere esonerate dalla responsabilità per inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali per via dell'emergenza epidemiologica COVID-19, classificabile come forza maggiore.

Così come per i certificati di forza maggiore cinesi, si deve precisare che non è chiaro, allo stato dei fatti, il "peso" che tali documenti avranno per le Corti dei vari paesi in cui verranno fatti valere.

Infatti, l'opinione prevalente è quella di ritenere i certificati di forza maggiore non autonomamente idonei a dimostrare la sussistenza dell'impossibilità di adempiere per uno dei due contraenti e che, quindi, essi possano avere una valenza solo in sede probatoria.

Non a caso il testo della circolare del MISE dispone che le camere potranno attestare soltanto di aver ricevuto, da una determinata impresa, *"una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale"*.

Le associazioni di categoria, tuttavia, al fine di ampliare il perimetro delle dichiarazioni camerali e valorizzare il riconoscimento della forza maggiore nell'esecuzione dei contratti, hanno proposto, in sede di conversione del decreto-legge "Cura Italia" (in questi giorni in discussione in Commissione Bilancio al Senato), un emendamento che estende l'ambito di applicazione delle certificazioni di forza maggiore a tutte le tipologie di contratto, sia

nazionali che internazionali, e che prevede espressamente l'esclusione di responsabilità in capo all'impresa debitrice impossibilitata ad adempiere¹.

La proposta di emendamento prevede l'aggiunta di un comma 2 *bis* all'art. 91 del decreto-legge "Cura Italia".

Alle camere di commercio verrebbe riconosciuto il potere di emettere certificati di forza maggiore, *"attestanti l'impossibilità temporanea o definitiva di una prestazione contrattuale ovvero la relativa eccessiva onerosità"*, da rilasciare su richiesta delle imprese, *"parti di un contratto a esecuzione differita, continuata o periodica"*, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'attività dell'impresa sia stata totalmente sospesa in virtù del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- b) l'attività dell'impresa sia stata parzialmente sospesa in relazione ai reparti non indispensabili alla produzione ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- c) l'attività dell'impresa sia stata sospesa per ragioni inerenti all'applicazione dei protocolli di sicurezza anticontagio di cui all'art. 1, comma 7, lett. d) D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- d) nel caso in cui l'impresa abbia subito significativi e comprovati ritardi negli approvvigionamenti dipesi dalla sospensione dell'attività dei fornitori per i motivi indicati alle lettere a), b) e c).

Come prima anticipato, la novità più interessante della proposta di Confindustria prevede espressamente l'esclusione della responsabilità dell'impresa richiedente il certificato ai sensi degli art. 1218 e 1256 c.c.

Tuttavia, nel caso in cui la proposta venisse adottata così come inviata al Senato, se ne dovrà verificare la tenuta con riguardo ai principi di diritto formulati dalla giurisprudenza secondo cui *"in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis" "*².

In sostanza, per gli artt. 1218 e 1256 c.c. vige una presunzione di colpa del debitore che, per essere vinta, presuppone l'allegazione degli elementi di prova idonei a dimostrare non solo la sopravvenuta impossibilità della prestazione bensì anche l'assenza di colpa ovvero l'aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per adempiere l'obbligazione³.

¹ Il testo dell'emendamento è consultabile integralmente al link <https://www.confindustria.ge.it/societa/emergenza-coronavirus/24708-certificati-di-forza-maggiore-circolare-del-mise.html>

² Cass. Civ. Sez. II, 25 maggio 2017, n. 13142 che conferma Cass. Civ. Sez. II Sent. 30 Aprile 2012, n. 6594

³ cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. 26 Agosto 2002, n. 12477

Pertanto, sarà necessario attendere il testo della legge di conversione del decreto-legge "Cura Italia" per poter verificare l'effettiva efficacia che sarà riconosciuta ai certificati di forza maggiore e, più precisamente, se essi rivestiranno o meno il ruolo di "esimente privilegiata" della responsabilità per inadempimento contrattuale, tanto in ambito nazionale che internazionale.

Militerni & Associati

Dott. Mario Minucci